

TITOLO II: GLI ORGANI

ART.7

GLI ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco. Essi costituiscono nel loro complesso il governo del Comune di cui esprimono la volontà politico amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi del Comune o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolati dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del dimissionario.

ART.8

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e, rappresentando l'intera comunità, determina gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni

conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire al Sindaco, nell'ambito della normativa regionale, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli con riferimento all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare e comunque fino all'adozione di nuovi indirizzi.

5. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che detta, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e discussione delle proposte. Detto regolamento è approvato a maggioranza assoluta.

ART.9

LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il documento contenente le linee programmatiche è depositato presso la Segreteria comunale almeno 10 giorni prima della presentazione. Entro lo stesso termine il Sindaco dà comunicazione del deposito ai consiglieri comunali.

3. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche ed integrazioni mediante emendamenti.

4. Al termine del mandato politico amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART.10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, fissare il giorno dell'adunanza e stabilire l'ordine del giorno. Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, è convocato da chi lo sostituisce a norma di legge e del presente Statuto.

2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato ai Consiglieri nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

3. Il Consiglio si riunisce:

a) in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;

b) in seduta d'urgenza, per motivi rilevanti ed indilazionabili; in questo caso la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore e ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Il Sindaco è tenuto altresì a convocare il Consiglio qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati; in tal caso l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e la predisposizione dell'ordine del giorno della seduta spetta al Sindaco sentita la conferenza dei Capigruppo.

5. Il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

ART.11

SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

3. Chi presiede le sedute del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà in particolare di sospendere o sciogliere l'adunanza e di ordinare l'espulsione di chiunque fra il pubblico sia causa di disordine.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche Salvi i casi previsti dal regolamento consiliare di funzionamento del Consiglio.

5. Le proposte di deliberazione, corredate dai relativi atti e pareri degli uffici interessati, sono poste a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria Comunale, almeno tre giorni prima della seduta. Il termine è ridotto a un giorno nel caso di convocazione d'urgenza.

6. Sugli emendamenti proposti in sede di discussione all'originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere richiesti, prima della loro messa in votazione, i pareri previsti dalla Legge. Il Segretario comunale, per quanto di sua competenza, può richiedere che la votazione venga differita ad altra seduta per consentire un esauriente esame degli emendamenti proposti ai fini del rilascio dei pareri o delle attestazioni richieste.

7. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto.

8. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge, dal presente Statuto o da altre norme.

9. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

10. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio Comunale debba essere garantita una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze, nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo: ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportino il maggior numero di voti.

11. Nelle elezioni dei Revisori dei conti ed in tutte le nomine in genere in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

12. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti

13. I consiglieri presenti che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

14. L'astensione obbligatoria nei casi previsti dalla legge comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala consiliare e di non partecipare, oltre che alla votazione, all'intera discussione concernente la deliberazione o la parte di essa sulla quale il consigliere è tenuto ad astenersi.

15. L'esito delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Sindaco assistito nel caso di votazioni a scrutinio segreto da tre consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.

16. Per ciascuna votazione effettuata va indicato a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

17. Ogni consigliere ha diritto di far constare a verbale il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato. Nessuna proposta respinta o che non abbia comunque ottenuto il numero richiesto di voti favorevoli può essere riproposta nel corso della stessa seduta del Consiglio.

18. Solo nel caso di nomine da effettuare a scrutinio segreto, qualora l'esito della votazione non consenta di procedere alla proclamazione di tutti i nominativi da eleggere, è consentito procedere a successive votazioni, purché vi sia l'accordo espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART.12

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola, su autorizzazione del Sindaco, esclusivamente su questioni attinenti la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti con riguardo alle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso, o su chiarimenti o informazioni tecnico-procedimentali per quanto di competenza; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far constare a verbale il proprio parere al riguardo.

2. Il Segretario dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Sindaco.

3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre, anche in apposito allegato, i punti principali della discussione o la trascrizione della registrazione su nastro magnetico.

4. Il regolamento stabilisce le modalità per l'approvazione del verbale e per l'inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

ART.13

CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.

2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART.14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Il regolamento disciplina le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consiglio comunale.

2. Il consigliere eletto a rappresentare il comune presso altro ente o altro organo esterno dovrà relazionare al Consiglio sulla sua attività almeno una volta all'anno. In casi eccezionali, il consiglio comunale può richiedere ulteriori relazioni.

3. I consiglieri comunali nelle sedute del consiglio comunale e delle commissioni possono esprimersi in lingua friulana. Tale opportunità è demandata al regolamento nel rispetto delle norme di legge.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, in caso di mancata elezione di domicilio questo si intende effettuato presso la Sede municipale.

ART.15

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, ivi compresi gli uffici per i controlli interni, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

2. La competenza a soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri è attribuita ai dirigenti o responsabili dei servizi interessati o in loro mancanza al Segretario comunale, nonché ad altri eventuali soggetti responsabili in base a norme regolamentari. Nel caso di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo i consiglieri possono reiterare in forma scritta la richiesta. Nel caso di reiterazione della richiesta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo si applicano le seguenti sanzioni:

a) mancata ingiustificata risposta relativa a visione di atti e documenti: sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo fino a quattro ore di retribuzione;

b) mancata ingiustificata risposta relativa a rilascio di copie di atti e documenti sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero verbale o scritto al un massimo della multa fino a otto ore di retribuzione;

c) mancata ingiustificata risposta relativa a informazioni: sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero verbale o scritto al un massimo della multa fino a otto ore di retribuzione;

d) in caso di particolare gravità delle mancanze previste ai precedenti punti a), b) e c) o di recidiva nelle stesse mancanze che abbiano comportato il massimo della multa: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni.

3. Nella determinazione dell'importo della sanzione si ha riguardo:

a) alla gravità della violazione;

b) all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza;

c) alla rilevanza degli obblighi violati;

d) alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

e) al grado di danno causato o al disservizio determinatosi;

f) alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del soggetto responsabile, ai suoi precedenti disciplinari nel biennio precedente;

g) all'opera svolta dal responsabile per l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

4. Per quanto riguarda il procedimento e le modalità per l'applicazione delle sanzioni si rinvia alle norme di Legge, di Contratto Collettivo vigenti e ad eventuali norme regolamentari. E' comunque salva l'ordinaria applicazione delle norme disciplinari ai

sensi delle norme e dei Contratti Collettivi vigenti qualora ricorrano le fattispecie i presupposti per l'applicazione di sanzioni più gravi.

5. Nel caso in cui per inadempimento del soggetto responsabile la richiesta di accesso sia rimasta insoddisfatta, vi provvede nel più breve tempo possibile rispettivamente il Segretario comunale o il Sindaco.

ART.16

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono riunirsi in gruppi.

2. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

3. Non appena a conoscenza della avvenuta proclamazione, il Comune provvederà, a cura della propria Segreteria Comunale, ad invitare ciascun consigliere neoeletto ad indicare nel termine di dieci giorni a quale gruppo intende appartenere ed il nominativo del proprio capogruppo.

4. In caso di mancata segnalazione dei nominativi dei capigruppo entro i termini di cui al comma precedente, la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta, prevista dalla Legge, verrà inviata al consigliere che nel proprio gruppo di candidati alla elezione ha ottenuto la cifra individuale più alta di voti.

5. Le variazioni sia nella composizione dei gruppi consiliari, sia nei nominativi dei capigruppo debbono essere comunicate per iscritto alla Segreteria comunale.

ART.17

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni, può istituire commissioni consiliari permanenti e commissioni speciali temporanee.
2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari del Consiglio, svolgendo a tali effetti attività consultive, istruttorie , di studio e di proposta al Consiglio stesso.
3. Il Consiglio comunale, nell'istituire le commissioni fissa le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse.
4. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo presieduta dal Sindaco del Comune. Essa ha funzioni consultive del Sindaco sull'ordine dei lavori del Consiglio, su eventuali questioni relative all'applicazione del regolamento interno del Consiglio comunale e su quant'altro sia ritenuto opportuno relativamente agli affari generali del Comune.
5. La conferenza dei capigruppo è equiparata alle commissioni consiliari al fine dell'attribuzione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri in base alle vigenti disposizioni di Legge.
6. Il regolamento del Consiglio comunale può dettare ulteriori norme per la disciplina della costituzione, della composizione, dei poteri, dell'organizzazione e della pubblicità dei lavori delle commissioni. Esse devono essere comunque costituite con criterio proporzionale.

7. Delle commissioni consiliari non possono far parte membri estranei al Consiglio comunale.

8. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita a componente appartenente all'opposizione.

ART.18

COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Comune può dotarsi di commissioni consultive non consiliari aventi lo scopo di fornire all'ente ogni elemento conoscitivo o valutativo utile alle determinazioni da adottare.

ART.19

ATTIVITA' ISPETTIVA E COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Le interrogazioni e le istanze di cui al precedente comma sono, di regola, presentate per iscritto; potranno essere presentate anche verbalmente durante lo svolgimento delle sedute consiliari. In quest'ultimo caso il Sindaco o gli Assessori, se in grado, potranno rispondere seduta stante.

3. E' ammessa la nomina di Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione. Esse saranno nominate di volta in volta dal Consiglio comunale che fisserà l'oggetto preciso, gli scopi dell'indagine ed i tempi di svolgimento. Della Commissione dovrà fare parte un rappresentante di ogni gruppo costituito in Consiglio. Ultimata l'indagine la Commissione presenterà al Consiglio, per la presa d'atto, una dettagliata relazione.

ART.20

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 6, fra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. Potranno essere nominati assessori comunali, escluso il Vice Sindaco, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. I cittadini non facenti parte del Consiglio eletti alla carica di assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli assessori componenti la Giunta comunale stabilito dal presente Statuto.
7. Gli assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

8. Hanno altresì facoltà, alla pari degli altri assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

ART.21

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore ed ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART.22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso nel numero anche il Sindaco.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco e non è soggetta a particolari formalità, purchè l'avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.

3. L'ordine del giorno è stilato dal Sindaco.

4. Gli assessori concorrono con le proprie proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Sindaco o di ciascun assessore ed ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio, non impedisce l'adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.

6. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni.

7. La Giunta delibera a maggioranza dei voti.

8. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e sotto la sua responsabilità dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale della seduta che viene da lui sottoscritto unitamente al Sindaco.

9. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con l'indicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dell'atto, che si intende approvato all'unanimità dei presenti e nelle forme prescritte. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto a far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso. Il Segretario partecipa alla seduta senza il diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo della deliberazione sue eventuali dichiarazioni limitatamente a questioni attinenti la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

10. Il verbale può contenere un'appendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo adottate nel corso della seduta e di cui la

Giunta abbia disposto di far menzione nel verbale stesso.

ART.23

IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'Amministrazione del Comune, Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale, Autorità Locale sanitaria, Autorità locale di Pubblica Sicurezza, Autorità locale di protezione civile.

2. Il Sindaco, salva la competenza riservata ai dirigenti o responsabili dei servizi esercita le funzioni attribuite da Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Egli inoltre esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di amministrazione:

2.a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

2.b) dirige, coordina e sovrintende l'attività politico-amministrativa del Comune;

2.c) nomina e revoca i componenti la Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

2.d) coordina l'attività degli assessori; può sospendere l'adozione di atti specifici di natura amministrativa degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

2.e) presenta ed illustra al Consiglio, per conto della Giunta, la relazione annuale sull'attività della Giunta stessa, la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio, e la relazione allegata al rendiconto della gestione, previste dalla Legge;

2.f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro

quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2.g) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

2.h) può nominare il Direttore Generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti;

2.i) può conferire al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e in assenza della convenzione succitata, le funzioni di Direttore Generale;

2.l) nomina il Responsabile degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

2.m) convoca i comizi per i referendum consultivi;

2.n) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie salvo delega ad assessore o a funzionario responsabile;

2.o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

2.p) emana, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale o le misure temporaneamente necessarie sul territorio comunale in caso di emergenze sovracomunali;

2.q) promuove e stipula gli accordi di programma. secondo quanto previsto dalla legge;

2.r) stipula le convenzioni e sottoscrive le obbligazioni che impegnino il Comune, con esclusione dei contratti riservati alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;

2.s) sottoscrive gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale dell'Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art 11 della legge 7/8/1990, n.241, concernente la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi.

2.t) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, dandone successivamente comunicazione alla Giunta;

2.u) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, qualora non rientranti nella sfera gestionale riservata ai dirigenti o responsabili dei servizi.

3. Il Sindaco ha le seguenti attribuzioni di organizzazione:

3.a) predispone l'ordine del giorno, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;

3.b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

3.c) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta comunale e la presiede;

3.d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori. In caso di delega ai consiglieri comunali non nominati assessori, questa deve avere solo rilevanza interna.

3.e) ha potere di delega per la firma di particolari atti al Segretario comunale, o ai dirigenti o responsabili dei servizi;

4. Al Sindaco sono attribuiti la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti; egli è altresì organo di vigilanza. Nell'esercizio di tali funzioni egli:

4.a) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Ente, secondo gli indirizzi indicati dal

Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, fermi restando i compiti di gestione amministrativa spettanti per legge ai dirigenti o responsabili dei servizi od a loro attribuiti dal presente Statuto;

4.b) impartisce al Segretario comunale e/o al Direttore generale particolari direttive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi legati alle attività degli organi istituzionali del Comune, nonché per il miglior coordinamento delle attività dei dirigenti o responsabili dei servizi.

4.c) acquisisce direttamente atti, documenti od informazioni, anche a carattere riservato, presso gli uffici e servizi, avvisandone i relativi dirigenti o responsabili dei servizi, anche allo scopo di verificare e controllare il grado e le modalità di attuazione dei programmi e dei progetti dell'Ente;

4.d) acquisisce informazioni, atti e documenti presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate;

4.e) promuove direttamente, o tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

5. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

6. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento e, ove lo voglia, anche in lingua friulana, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART.24

IL VICE SINDACO

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che viene designato dal Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie: egli infatti sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporanei, nonché negli altri casi previsti dalla Legge.

2. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono svolte da altro Assessore delegato dal Sindaco.

ART.25

LE DELEGHE

1. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può assegnare con proprio atto ai singoli assessori, ivi compreso il Vice-Sindaco, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo nelle competenze del Sindaco gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le deleghe conferiscono agli assessori, nell'ambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Sindaco, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sull'attività degli uffici e servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate, con esclusione di qualsiasi supremazia o compartecipazione nella direzione e gestione delle strutture dell'Ente, funzioni che rimangono di esclusiva spettanza dei Dirigenti o responsabili dei servizi.

3. Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.

4. Dell'attribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'emissione del relativo decreto.

5. Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle commissioni consiliari, dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza;

6. Il Sindaco, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti può, con apposito atto, delegare ai vari assessori l'adozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna; in via eccezionale e per i casi di urgenza, tale facoltà può essere estesa anche al Segretario ed ai Dirigenti o responsabili dei servizi, per atti che già non rientrino nelle competenze loro attribuite dalla legge o dal regolamento.

ART.26

CESSAZIONE

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. All'accertamento delle cause di impedimento permanente del Sindaco provvedono congiuntamente il Segretario Comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio entro 30 giorni dal verificarsi dell'impedimento.

3. Il Consiglio si pronuncia in seduta pubblica, salvo una diversa determinazione, anche su richiesta del Vice Sindaco, entro dieci giorni dalla comunicazione inerente l'impedimento permanente del sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART.27

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'Assessore Regionale affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.